

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

Genova, 6 settembre 2011

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 16/2011

Oggetto: DL 6.07.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) - Novità in materia di Iva e altre imposte indirette

Premessa

Facendo seguito alla ns. circolare n. 11/2011, nella quale abbiamo affrontato le novità apportate dalla c.d. “manovra correttiva” in materia di imposte dirette e Irap, si segnalano di seguito le principali novità dello stesso decreto in materia di Iva e altre imposte indirette, riguardanti in particolare:

- la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA;
- la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive;
- le modalità di certificazione fiscale dell’attività di locazione di veicoli senza conducente;
- l’aumento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai conti titoli aperti presso intermediari finanziari;
- l’addizionale della tassa automobilistica per i veicoli di maggiore potenza.

Regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA

Entro il 4.10.2011 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 98/2011), può essere sanata l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA:

- pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro);
- purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

In assenza di specifiche indicazioni e tenuto conto del termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, deve ritenersi che la sanatoria riguardi le cessazioni di attività avvenute o che intervengono entro il 3.9.2011, per le quali la violazione di omessa presentazione della relativa dichiarazione si perfeziona entro il 3.10.2011, cioè prima del termine stabilito per la sanatoria.

Modalità di regolarizzazione

Ai fini della regolarizzazione della violazione, occorre compilare lo speciale modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

In tale modello F24 devono essere riportati:

- nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto;
- nella sezione “Erario ed altro”:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, la partita IVA da chiudere;
- nel campo “codice”, il nuovo codice tributo “8110”, relativo al versamento della suddetta sanzione ridotta di 129,00 euro;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di cessazione dell’attività, nel formato “AAAA” (es. 2009).

Non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, in quanto la chiusura della partita IVA verrà effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

Ravvedimento operoso

In alternativa alla suddetta procedura di regolarizzazione, può essere più conveniente per il contribuente applicare la disciplina in materia di ravvedimento operoso.

Nell’ipotesi di dichiarazione di cessazione attività presentata entro un anno dalla violazione, infatti, è prevista la riduzione della sanzione a:

- 51,00 euro, pari ad 1/10 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse fino al 31.1.2011;
- 64,00 euro, pari ad 1/8 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse dall’1.2.2011.

Pertanto, per le cessazioni di attività avvenute o che intervengono dal 3.9.2010 al 3.9.2011, quindi per le violazioni di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività commesse dal 3.10.2010 al 3.10.2011, è più conveniente porre in essere il ravvedimento operoso.

Dichiarazioni di cessazione attività presentate in forma incompleta o inesatta

La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta.

In tal caso, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari ad 1/5 del minimo di 516,00 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.

Revoca d’ufficio delle partite iva inattive

Il numero di partita IVA è revocato d’ufficio se il titolare, per tre annualità consecutive:

- non ha esercitato l’attività d’impresa, di arte o professione;
- oppure, se obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non ha adempiuto a tale obbligo.

Sanzioni

La revoca d’ufficio della partita IVA non esclude comunque l’applicazione delle ordinarie sanzioni in materia di:

- omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA (sanzione compresa tra 516,00 e 2.065,00 euro);
- omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (sanzione, di regola, compresa tra il 120% e il 240% dell’IVA dovuta, con un minimo di 516,00 euro).

Impugnativa del provvedimento di revoca

Il provvedimento di revoca della partita IVA è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Modalità di certificazione fiscale dell'Attività di locazione di veicoli senza conducente

Al fine di semplificare le modalità di certificazione fiscale relative all'attività di locazione di veicoli senza conducente, quest'ultima è soggetta esclusivamente all'obbligo di fatturazione e non anche a quello del rilascio della ricevuta fiscale.

Per effetto delle novità introdotte dalla "manovra correttiva", l'attività in oggetto viene quindi documentata esclusivamente con la fattura di vendita. In particolare:

- l'impresa di noleggio, nella fattura emessa dopo il pagamento, deve indicare gli estremi identificativi del relativo contratto di noleggio;
- la fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui il veicolo sia riportato direttamente ad un punto noleggio dell'impresa che sia in grado di emettere il documento.

Aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai conti titoli

La "manovra correttiva" ha previsto l'aumento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, che deve essere corrisposta per ogni esemplare di comunicazione.

Gli importi dell'imposta di bollo variano in relazione all'ammontare del deposito di titoli, con suddivisione a seconda della periodicità di invio della comunicazione (comunque obbligatoria almeno una volta all'anno).

Depositi di titoli con giacenze inferiori a 50.000,00 euro

I precedenti importi dell'imposta di bollo rimangono applicabili solo in relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è inferiore a 50.000,00 euro.

Pertanto, in relazione a tali depositi di titoli, l'imposta di bollo rimane dovuta nella misura di:

- 34,20 euro, per le comunicazioni con periodicità annuale;
- 17,10 euro, per le comunicazioni con periodicità semestrale;
- 8,55 euro, per le comunicazioni con periodicità trimestrale;
- 2,85 euro, per le comunicazioni con periodicità mensile.

In precedenza, tali importi erano applicabili a tutti i depositi di titoli, indipendentemente dall'ammontare in giacenza.

Depositi di titoli con giacenze pari o superiori a 50.000,00 euro

In relazione ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso, presso ciascun intermediario finanziario, è pari o superiore a 50.000,00 euro, viene invece previsto un progressivo aumento dell'imposta di bollo:

Per gli anni 2011 e 2012, infatti, l'imposta di bollo è fissata a:

- 70,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (quindi, 35,00 euro con periodicità semestrale, 17,50 euro con periodicità trimestrale e 5,83 euro con periodicità mensile);
- 240,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro (quindi, 120,00 euro con periodicità semestrale, 60,00 euro con periodicità trimestrale e 20,00 euro con periodicità mensile);
- 680,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro (quindi, 340,00 euro con periodicità semestrale, 170,00 euro con periodicità trimestrale e 56,67 euro con periodicità mensile).

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Dal 2013, l'imposta in questione sarà invece di:

- 230,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro (quindi, 115,00 euro con periodicità semestrale, 57,50 euro con periodicità trimestrale e 19,17 euro con periodicità mensile);
- 780,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro (quindi, 390,00 euro con periodicità semestrale, 195,00 euro con periodicità trimestrale e 65,00 euro con periodicità mensile);
- 1.100,00 euro con periodicità annuale, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro (quindi, 550,00 euro con periodicità semestrale, 275,00 euro con periodicità trimestrale e 91,67 euro con periodicità mensile).

Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancario o postale

Nulla cambia in relazione all'imposta di bollo dovuta per gli estratti di conto corrente bancario o postale.

In relazione a tali estratti conto, infatti, l'imposta di bollo rimane dovuta nella misura di:

- 34,20 euro, per gli estratti conto con periodicità annuale;
- 17,10 euro, per gli estratti conto con periodicità semestrale;
- 8,55 euro, per gli estratti conto con periodicità trimestrale;
- 2,85 euro, per gli estratti conto con periodicità mensile.

Addizionale della tassa automobilistica per i veicoli di maggiore potenza

Alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV) è dovuta un'addizionale del c.d. "bollo auto" in misura pari a 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.

Decorrenza

La suddetta addizionale si applica a partire dall'anno 2011.

Modalità e termini di versamento

Le modalità e i termini per il versamento dell'addizionale saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 4.10.2011.

Regime sanzionatorio

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale in esame si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario